



Tribunale di Vicenza

Prima Sezione Civile – Diritto della Crisi e dell'Insolvenza

Il Giudice Delegato

Vista la proposta di concordato minore ex art. 74 e seg. CCII presentata il 21/08/2026 da PAROLIN GILBERTO (C.F. PRLGBR64P19A703L), nato a Bassano del Grappa (VI) il 19/09/1964, residente in Cassola (VI), Via Padre A. Toniolo n. 20, con la difesa dell'avv. Lorenza Santella, presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti;

ritenuta la competenza del Tribunale adito;

rilevato che proposta è stata formulata tramite un OCC costituito nel circondario del predetto Tribunale, che è corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 75 CCII e che la relazione particolareggiata dell'OCC comprende gli elementi indicati dall'art. 76 CCII;

ritenuta, sulla base della documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC, la sussistenza del presupposto soggettivo di cui all'art. 74 comma 1 CCII, trattandosi di debitore di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) in condizione di sovraindebitamento, non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza e non qualificabile come consumatore;

considerato altresì che non risultano sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII;

ritenuta pertanto l'ammissibilità della proposta;

vista l'istanza del debitore di concessione delle misure protettive ex art. 78 comma 2 lett. d) CCII;

ritenuta l'opportunità di nominare un Commissario Giudiziale ex art. 78 comma 2-bis lett. a) CCII, essendo stata disposta la sospensione delle azioni esecutive individuali e apparendo la nomina necessaria per tutelare gli interessi delle parti;

visto l'art. 78 CCII;



P. Q. M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore proposta da PAROLIN GILBERTO (C.F. PRLGBR64P19A703L), nato a Bassano del Grappa (VI) il 19/09/1964, residente in Cassola (VI), Via Padre A. Toniolo n. 20;

nomina Commissario Giudiziale la dott.ssa Monica Auditore;

dispone, sotto pena di nullità, che sino alla definitività del provvedimento di omologazione non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia, nonché la trascrizione presso gli uffici competenti;

dispone che il Commissario Giudiziale comunichi entro dieci giorni la proposta e il presente decreto a tutti i creditori, indicando altresì l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato al quale far pervenire le dichiarazioni di voto;

fissa ai creditori ammessi al voto il termine del 30/09/2026 entro il quale far pervenire al Commissario Giudiziale, con le modalità dallo stesso indicate, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato, con l'avvertenza che, in tale comunicazione, il creditore deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato al quale intende ricevere tutte le comunicazioni (in caso contrario, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria) e che, in caso di omessa espressione del voto, si intende che il creditore abbia prestato consenso alla proposta ex art. 79 comma 3 CCII;

dispone che il Commissario Giudiziale, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori per l'espressione del voto, relazioni prontamente al Giudice Delegato sulle comunicazioni pervenute e sull'esito del voto, tenuto conto di tutti i criteri di cui all'art. 79 CCII.

Si comunichi al ricorrente, all'OCC e al Commissario Giudiziale.

Vicenza, 03/09/2026

Il Giudice Delegato
Dott. Giovanni Genovese

